

AULA 'S'



12570/11

## LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Oggetto

## SECONDA SEZIONE CIVILE

Sanzioni  
amministrative

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GIOVANNI SETTIMI

- Presidente -

R.G.N. 9895/2009

Dott. STEFANO PETITTI

- Consigliere -

Cron. 12570

Dott. IPPOLISTO PARZIALE

- Consigliere -

Rep.

Dott. PASQUALE D'ASCOLA

- Consigliere -

Ud. 05/11/2010

Dott. CARLO DE CHIARA

- Rel. Consigliere -

CC

ha pronunciato la seguente

## ORDINANZA

sul ricorso 9895-2009 proposto da:

[REDACTED], elettivamente  
domiciliato in ROMA, presso la CORTE DI CASSAZIONE,  
rappresentato e difeso da se medesimo;

- ricorrente -

## contro

PREFETTURA DI MESSINA in persona del Prefetto pro-  
tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI  
PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO  
STATO, che la rappresenta e difende, ope legis;

- controricorrente -

avverso la sentenza n. 28/2008 del TRIBUNALE di  
MISTRETTA, depositata il 20/02/2008;

udita la relazione della causa svolta nella camera di

AMMESSO AL GRATUITO PATROCINIO  
CON DELIBERA N° 569 DEL CONSIGLIO  
DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI  
DI MISTRETTA IN DATA 25/11/2006

ESENTE REGISTRAZIONE - ESENTE BOLLI - ESENTE DIRITTI

2010

7485

consiglio del 05/11/2010 dal Consigliere Relatore  
Dott. CARLO DE CHIARA.

E' presente il Procuratore Generale in persona del  
Dott. LIBERTINO ALBERTO RUSSO.

A handwritten signature in black ink, appearing to be a stylized 'R' or similar character, located to the right of the text block.

## PREMESSO

che nella relazione ai sensi dell'art. 380 bis c.p.c. si legge quanto segue:

*<<Il ricorso, proposto avverso sentenza di appello relativa ad opposizione a verbale di contestazione di violazione del codice della strada, è sottoscritto personalmente dalla parte, la quale non si è munita del patrocinio di un avvocato iscritto nell'apposito albo, come invece impone l'art. 82, ult. comma, c.p.c. Esso è dunque inammissibile...>>;*

## CONSIDERATO

che detta relazione è stata ritualmente comunicata al P.M. e notificata all'Avvocatura Generale dello Stato per l'amministrazione controricorrente;

che non sono state presentate conclusioni scritte o memorie;

che la relazione è condivisa dal Collegio;

che alla tesi del ricorrente, il quale ritiene di basare sull'art. 24 Cost. e sull'art. 6, n. 3, lett. c) della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali il diritto della parte di stare in giudizio personalmente in ogni caso, va obiettato che la Corte costituzionale ha sempre riconosciuto la discrezionalità del legislatore in tema di disciplina dei casi in cui è



necessario il patrocinio di un avvocato (cfr., ex plurimis, ordinanze n. 460/2006, n. 193/2003 e n. 481/2002, nonché n. 66/2006) e, nella sentenza n. 188 del 1980, ha osservato che alla richiamata norma della Convenzione, che prevede la possibilità di autodifesa esclusiva, non può attribuirsi il significato di riconoscimento di un diritto assoluto di difendersi in giudizio da sé, ma solo quello di riconoscimento di un diritto limitato dal diritto dello Stato interessato di emanare disposizioni concernenti la presenza di avvocati davanti ai tribunali (cfr. anche Cass. I Sez. pen. 29 gennaio 2008, n. 7786);

che pertanto il ricorso va dichiarato inammissibile, con condanna del soccombente alle spese processuali, liquidate in dispositivo;

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente alle spese processuali, liquidate in € 600,00, di cui 400,00 per onorari, oltre spese eventualmente prenotate a debito.

Così deciso in Roma il 5 novembre 2010.

Il Presidente

Giovanni Settini

Il Funzionario Giudiziario

Paolo TALABICO

*Talabico*

DEPOSITATO IN CANCELLERIA

Roma, - 9 GIU. 2011

Il Funzionario Giudiziario

Paolo TALABICO

4

*Talabico*

ESENTE REGISTRAZIONE - ESENTE BOLLI - ESENTE DIRITTI